



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 02/09/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario con pari facoltà di rimborso di n. 8 buoni fruttiferi così distinti: a) n. 6 della serie Q/P, emessi su moduli della serie P successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuno; b) n. 1 della serie Q/P, emesso su modulo della serie Q successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del valore nominale di lire 2.000.000; c) n. 1 della serie Q/P, emesso su modulo della serie O successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del valore nominale di lire 5.000.000. Il ricorrente lamenta che l'intermediario - all'atto del rimborso e con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno - corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d'interesse della serie "Q", previsto soltanto fino al 20° anno come da timbro apposto a tergo, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro del buono. Ciò premesso, il ricorrente domanda all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto atteso secondo le condizioni riportate a tergo del titolo.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito la correttezza del proprio operato in sede di liquidazione dei BFP in contestazione, "trasformati", mediante l'apposizione di specifici timbri conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 13.06.1986, dall'originaria serie "P" e "O" in serie "Q".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il Collegio evidenzia che sei degli otto titoli in esame sono stati emessi su moduli cartacei propri della serie "P" mentre uno degli otto su modulo cartaceo della serie "O"; tutti successivamente trasformati in serie "Q". I titoli recano sulla parte frontale la stampigliatura "serie Q/P" e sul retro un timbro con indicazione dei nuovi tassi di rendimento, propri della serie "Q", fino al 20° anno.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che in dette circostanze vada assunta la decisione più favorevole per l'investitore tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno ingenerando nell'investitore il legittimo affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. In altri termini, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto di emissione, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo.

La domanda di parte ricorrente appare dunque fondata in relazione ai n. 7 titoli indicati, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato a stampa sul retro dei titoli medesimi secondo la serie propria dei moduli cartacei impiegati; e cioè n. 6 titoli del valore nominale di lire 1.000.000 per i quali si è utilizzato il modulo della serie "P" e n. 1 titolo del valore nominale di lire 5.000.000 per il quale si è utilizzato il modulo della serie "O" (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 6142 del 2020; ex plurimis, ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 10048 del 2018).

Con riferimento, invece, al titolo del valore nominale di lire 2.000.000, per il quale si è utilizzato il modulo conforme alla serie di appartenenza "Q", la domanda del ricorrente non può essere accolta; ciò in quanto: a) nessuna discrasia si può riscontrare sul piano dei rendimenti complessivi rispetto alla serie di appartenenza non essendo stato impiegato un modulo appartenente ad una serie diversa da quella istituita con il D.M. 13.06.1986 e sottoscritta dal ricorrente; b) in ogni caso qualsiasi elemento di difformità riscontrabile tra quanto stampato sul buono (anche in relazione ai timbri sullo stesso apposti) e quanto effettivamente liquidato, troverebbe ampia giustificazione nel potere riservato dalla legge (art. 173, comma 2, del d.P.R. n. 156/1973 come novellato dall'art. 1 del del D.L. n. 460 del 1974) al Ministro del Tesoro di poter modificare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c. (c.d. eterointegrazione del contratto; cfr. altresì, per i profili fiscali quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 23.06.1997), il saggio di interesse di buoni fruttiferi già emessi; sì da doversi escludere, per tali ragioni, qualsiasi forma di legittimo affidamento del ricorrente in merito a quanto stampato sul buono in esame.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 21260 del 26 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO